

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 152

Diniego all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42 del Rag. Agostino Indennitate.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *“MAIA”* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *“Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito *“TAR Lecce”*) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l'aspirante "Tecnico Competente in Acustica" Rag. Agostino Indennitate in data 17.04.2018 ha trasmesso via PEC al Servizio regionale competente e per conoscenza alla Città Metropolitana di Bari, l'istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs.. A riguardo si precisa che, in assenza di formale atto di delega da parte dell'aspirante tecnico competente in acustica Rag. Agostino Indennitate in favore dell'Avv. Valentina Indennitate, la struttura regionale competente ha considerato valida l'istanza inoltrata alle ore 14:25 del 17.04.2018 direttamente dall'indirizzo pec del Rag. Agostino Indennitate in luogo di quella presentata precedentemente alle ore 8:35 in pari data dall'indirizzo pec dell'Avv. Valentina Indennitate.

Nella richiamata istanza l'aspirante tecnico ha dichiarato di essere in possesso del requisito di cui all'art.22, comma 2, lettere a) e b) e in particolare:

- **del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla Regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione.** A riguardo, l'aspirante tecnico ha allegato: *dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75, 76 del DPR 445/2000 dell'elenco delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 47, 75 e 76 del DPR. N. 445/2000) sottoscritta dal tecnico competente in acustica Ing. Luigi Maccagnano che attesta la collaborazione del Rag. Agostino Indennitate nelle attività professionali riportate nel suddetto elenco.*
- **aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2, autorizzato con** atto dirigenziale n. 24 del 08/09/2015 della Regione Puglia (Primo Livello formativo-teorico da 180 ore) in conformità al Regolamento Regionale del 17 febbraio 2015, n. 4 e determina dirigenziale n. 191 del 17/11/2016 della Regione Puglia (Secondo Livello formativo-pratico da 120 ore) in conformità al Regolamento Regionale del 17 febbraio 2015, n. 4. A riguardo, l'aspirante tecnico ha allegato *l'"attestato di frequenza" riguardante esclusivamente il corso di secondo Livello formativo-pratico da 120 ore rilasciato e sottoscritto dal Direttore del Corso e dal Presidente della Commissione di valutazione in data 16.03.2018.*

A seguito di approfondimenti effettuati a valle dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017, riguardanti l'assetto delle competenze in materia di riconoscimento della professione di tecnici competenti in acustica, il Servizio regionale competente ha comunicato alle amministrazioni provinciali:

- che la competenza all'espletamento delle attività volte *"a verificare l'idoneità del titolo posseduto e dei requisiti professionali dichiarati di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 22"* permane in capo alle stesse (rif. nota prot. 4701 del 03.05.2018);
- di aver *"provveduto erroneamente ad avviare e concludere procedimenti amministrativi in esito alla valutazione di alcune istanze"* e richiesto alle stesse di prendere atto delle scansioni procedurali già espletate dalla Regione e provvedere con cortese sollecitudine a sanarle con atti confermativi e/o di ratifica, oppure emendarli nel merito, anche eventualmente approdando a distinte determinazioni (rif. nota prot. 4718 del 04.05.2018).

In merito a tali disposizioni, la Provincia di Lecce in data 29.06.2018 ha presentato innanzi al TAR Lecce il ricorso n. 836/2018 integrato da motivi aggiuntivi, richiedendo l'annullamento previa sospensione delle summenzionate note prot. 4701 del 03.05.2018 e prot. 4718 del 04.05.2018 nonché della successiva nota prot. 7175 del 02.07.2018 con cui il Servizio regionale competente ha confermato la propria posizione in merito all'assetto delle competenze.

Con sentenza n. 191 del 09.01.2019 (pubblicata il 07.02.2019), il TAR Lecce ha stabilito che *"...la delega per*

la tenuta e gestione degli elenchi su base provinciale, a suo tempo attribuita dalla Regione alle Province con l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 17/2007, risulta superata da quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2017 - che prevedono la centralizzazione del suddetto elenco presso il Ministero dell'Ambiente che vi provvede direttamente, mediante idonei sistemi informatici, cui è dato l'accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza - e dal comma 3 dell'art. 22 - che attribuisce alla Regioni stesse il compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1e 2 dello stesso articolo. Ogni competenza delle Province, pertanto, deve intendersi cessata con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo...".

Al fine di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce, con nota prot. 2099 del 25.02.2019 la struttura regionale competente ha richiesto alle Province *"di allegare al quadro riepilogativo tutta la documentazione (istanze, atti endoprocedimentali, provvedimenti etc) inerente ai procedimenti riguardanti il riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica"*.

Con successiva nota prot. 3728 del 29.03.2019 il Servizio regionale competente ha inoltrato, all'indirizzo pec del Rag. Agostino Indennitate, l'avvio del procedimento e contestualmente sospeso i relativi termini in attesa di ricevere la seguente documentazione integrativa:

- *copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000;*
- *attestato di frequenza riguardante il corso di primo Livello formativo-teorico da 180 ore approvato con atto dirigenziale n. 24 del 08.09.2015 dalla Regione Puglia;*
- *evidenza documentale atta a dimostrare quanto previsto dall'art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla non occasionalità dell'attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica.*

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi. il Servizio regionale competente, in assenza di qualsivoglia riscontro alla suddetta richiesta ha comunicato con nota prot. 5301 del 06.05.2019 di non poter accogliere la relativa istanza presentata e concesso il termine di 10 gg. per presentare osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione. A seguito di svariati tentativi di trasmissione all'indirizzo pec del Rag. Agostino Indennitate, detta comunicazione è stata indirizzata agli indirizzi pec e mail indicati all'interno dell'istanza datata 16.04.2018.

Con successiva pec del 16.05.2019 l'Avv. Valentina Indennitate, in nome per conto del Rag. Agostino Indennitate, ha trasmesso le osservazioni ai suddetti motivi ostanti, evidenziando alcune criticità legate alla notifica della nota prot.3728 del 29.03.2019 nei confronti dell'aspirante tecnico ed allegato copia della seguente documentazione:

- *istanza datata 16.04.2018 (All.1);*
- *attestato di frequenza del corso di formazione di primo Livello formativo-teorico da 180 ore riconosciuto dalla Regione Puglia con DD n. 24 del 08.09.2015 (All.2);*
- *dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dall'istante e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica (Ing. Luigi Maccagnano) aventi ad oggetto le attività svolte dal Rag. Agostino Indennitate nel campo dell'acustica ambientale (All.3).*

Con successiva nota prot. 6257 del 24.05.2019 il Servizio regionale competente ha fornito evidenza dell'avvenuta notifica della nota prot. 3728 del 29.03.2019 all'indirizzo pec dell'aspirante tecnico (allegando copia dell'avvenuta consegna) e comunicato che le richiamate dichiarazioni sostitutive fornite dall'aspirante tecnico non siano sufficienti a dimostrare quanto previsto dall'art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla "non occasionalità" dell'attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

TENUTO CONTO:

- di quanto previsto dall'art. 25 c.2 del D.Lgs 42/2017 circa l'applicazione della disciplina vigente ai

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31 marzo 1998.

- che ai sensi dell'art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4, per attività non occasionale si intende l'effettuazione di non meno di: ".....b) 20 prestazioni professionali di cui all'art. 1, svolte nell'arco di quattro anni senza soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma di scuola media superiore, con la condizione che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno quattro interventi riferibili ai tre ambiti sopra indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98)";

SI RITIENE:

- **soddisfatta la condizione di cui all'art. 22 c.2** in quanto il titolo di studio dichiarato dall'istante rientra tra quelli ad indirizzo tecnico o maturità scientifica così come previsto dal c.2 dell'art. 22 del D.Lgs 42/2017;
- **soddisfatta la condizione di cui all'art. 22 c.2 lett. b) del D.Lgs 42/2017** in quanto il corso di acustica per tecnici competenti (inteso come sommatoria dei due percorsi formativi riconosciuti ai sensi della previgente normativa dalla Regione Puglia con DD. n. 24/2015 e n.191/2016), è conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017. A conferma di ciò, dai Regolamenti Didattici dei due corsi, emerge che:
 - ✓ la durata complessiva dei due corsi è stata di 300 ore, superiore al limite minimo di 180 ore stabilito dalla lettera a) p.to 5 parte B del D.Lgs 42/2017;
 - ✓ la somma delle ore di "esercitazione pratiche" effettuate durante i due corsi è pari a 116 ore, superiore al limite di 60 ore di cui al predetto p.to 5;
 - ✓ i contenuti dei diversi moduli afferenti i due corsi, corrispondono a quelli minimi previsti dallo schema di corso di cui al p.to 6 parte B del D.Lgs 42/2017.
- **non soddisfatta la condizione di cui all'art. 22 c.2 lettera a) del D.Lgs 42/2017** in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dall'istante e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica (Ing. Luigi Maccagnano) aventi ad oggetto le attività svolte dal Rag. Agostino Indennitate nel campo dell'acustica ambientale non sono sufficienti a dimostrare quanto previsto dall'art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla "non occasionalità" dell'attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di non riconoscere al Rag. Agostino Indennitate il possesso del requisito di cui all'art. 22 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs 42/2017 in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dall'istante e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica (Ing. Luigi

Maccagnano) aventi ad oggetto le attività svolte dal Rag. Agostino Indennitate nel campo dell'acustica ambientale non sono sufficienti a dimostrare quanto previsto dall'art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla "non occasionalità" dell'attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica;

3. di negare al Rag. Agostino Indennitate, l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec dell'Avv. Valentina Indennitate così come richiesto con lettera del 16.05.2019 in nome e per conto del Rag. Agostino Indennitate;
5. di dare evidenza del presente provvedimento alla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 9 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio